

Il decreto incentivi modifica gli ammortizzatori sociali

Gabriele Bonati *Consulente aziendale in Lodi*

Per fronteggiare la crisi, il nuovo provvedimento legislativo, cd. decreto incentivi, introduce nuove incentivazioni per le aziende che assumono lavoratori licenziati o sospesi nell'ambito degli ammortizzatori sociali in deroga e corregge l'art. 19 della legge n. 2/2009

La legge 9 aprile 2009, n. 33, di conversione, con modificazioni, del DL 10 febbraio 2009, n. 5, introduce (art. 7-ter) nuove disposizioni a titolo di misure urgenti per l'occupazione, in particolare, con detto provvedimento, il legislatore ha inteso:

- agevolare il pagamento diretto della Cigs, anche in deroga;
- concedere contributi alle aziende che provvedono ad assumere i lavoratori beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga;
- estendere anche agli ammortizzatori sociali in deroga i requisiti soggettivi ordinari per poterne beneficiare;
- ripristinare l'obbligo (immediato) dell'intervento integrativo dell'ente bilaterale per poter beneficiare della disoccupazione per crisi aziendale e/o occupazionale;
- ampliare il campo di applicazione del lavoro autonomo accessorio.

Cig, mobilità e disoccupazione speciale

In materia di Cassa integrazione guadagni straordinaria, il provvedimento modifica la disposizione che regola la possibilità di chiedere il pagamento diretto dell'Inps dell'integrazione salari straordinaria. In particolare, il Ministero del lavoro può disporre il pagamento diretto della Cigs, da parte dell'Inps, qualora ricorrano, per l'azienda, comprovate difficoltà di carattere finanziario accertate dalla Dpl ufficio ispezioni. Il pagamento diretto dovrà ora essere disposto contestualmente all'autorizzazione all'integrazione salariale, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il citato servizio ispettivo accerti l'assenza di difficoltà finanziarie.

Viene altresì modificato il termine per la presentazione delle istanze. Il citato art. 7-ter dispone che le richieste (sospensioni successive al 1° aprile 2009) di Cigs, anche in deroga, con pagamento diretto,

devono essere presentate entro venti giorni dall'inizio della sospensione o dalla riduzione dell'orario di lavoro (in precedenza era previsto che la domanda doveva essere presentata entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario).

Viene altresì introdotta, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, una procedura che autorizza l'Inps ad anticipare (con riserva di ripetizione) le integrazioni salariali in deroga (istanze con richiesta di pagamento diretto, da presentare in via telematica), che sono in attesa di autorizzazione. Il provvedimento, infatti, precisa che l'Inps è autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti economici sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dall'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali (e comunque entro i limiti di spesa previsti) con riserva di ripetizione (vale a dire con possibilità di recupero) nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori interessati.

INPS - MESSAGGIO 15 APRILE 2009, N. 8530

Oggetto: Pagamenti diretti Cigs in deroga: nuovo modello SR41.

L'Inps ha predisposto un nuovo modello (mod. SR41) per la richiesta di pagamento diretto ai lavoratori di qualsiasi tipo di integrazione salariale (il mod. SR 48 è stato soppresso).

Pubblichiamo il mod. SR41 da pag. 15.

Per quanto riguarda la Cigs, la mobilità e la disoccupazione speciale in deroga viene disposto (modificando le attuali disposizioni) quanto segue:

il Ministero del lavoro può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla vigente normativa, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di Cigs, mobilità e disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali (modifica all'art. 2, comma 36, della legge n. 203/2008;

nell'ambito delle risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2009, i trattamenti concessi a norma della Finanziaria

2008, con apposito decreto ministeriale, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi (modifica all'art. 19, comma 9, del Dl n. 185/2008, legge n. 2/2009). Tale modifica ha abrogato: la parte della norma che prevedeva la stipula di accordi territoriali - entro il 20 maggio 2009 - da recepire in sede governativa - entro il 15 giugno 2009; l'obbligo di ridurre, almeno del 10%, il numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2008. Il legislatore, al fine di garantire criteri omogenei per l'accesso alle forme di sostegno al reddito (strutturali o in deroga), ha stabilito che si applicano anche agli ammortizzatori sociali in deroga i requisiti soggettivi che permettono di beneficiare dei relativi trattamenti, in particolare:

❑ l'ammissione del lavoratore al trattamento Cigs è subordinata al conseguimento di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno novanta giorni alla data della richiesta del trattamento;

❑ per l'ammissione del lavoratore alla mobilità occorre invece far valere (esclusa edilizia) una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni. Ai fini del calcolo del predetto requisito di anzianità si considerano valide (trattasi di novità) anche le mensilità contributive accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata Inps per i soggetti che abbiano conseguito, in regime di monocommitenza, un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità (sono esclusi i professionisti senza cassa).

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - ORDINANZA 9 APRILE 2009 (G.U. 10 aprile 2009, n. 84)

Oggetto: Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila e altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009

L'art. 2, comma 3, del provvedimento (vedi in questo numero di Guida al Lavoro a pag. 73), stabilisce che i trattamenti di tutela del reddito di cui all'art. 19 del Dl n. 185/2008 (legge n. 2/2009) sono erogati dall'Inps agli aventi diritto, che svolgono la propria prestazione nei comuni colpiti dal terremoto, su richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dai lavoratori interessati.

Incentivazioni alle assunzioni

Il provvedimento, al fine di agevolare la rioccupazione del lavoratori sospesi o licenziati, introduce per i datori di lavoro di cui all'art. 1 della legge n. 223/1991 (imprese industriali destinatarie della Cigs con più di 15 dipendenti), che non hanno in atto sospen-

sioni dal lavoro (soggetti non interessati da crisi), che assumono (nulla viene detto sulla tipologia contrattuale applicabile - la Dpl di Modena, commentando la norma, ha precisato che deve trattarsi di assunzione a tempo pieno e indeterminato; a nostro parere sembra essere un'interpretazione troppo restrittiva, in ogni caso attendiamo le necessarie precisazioni ministeriali), senza esserne tenuti, lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 degli ammortizzatori sociali in deroga licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese escluse dalla disciplina della legge n. 223/1991, la possibilità di beneficiare di un incentivo (nel limite di spesa autorizzata) pari alla indennità residua spettante al lavoratore (numero delle mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate), con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa.

Il beneficio è erogato dall'Inps attraverso il conguaglio con i contributi dovuti (mod. DM10/2).

Il diritto al predetto beneficio è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.


Va altresì rilevato che per accedere al beneficio occorre essere in possesso del requisito del Durc (regolarità contributiva).

Si ricorda infine che continuano a valere gli incentivi per i datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali non in deroga (Disoccupati di lunga durata, in mobilità e in Cigs).

Disoccupazione per crisi aziendale e occupazionale

L'art. 19 del Dl n. 185/2008 (legge n. 2/2009) è stato altresì modificato nei commi 1 e 1-bis e integrato del comma 1-ter, in particolare:

❑ la disoccupazione (requisiti normali e requisiti ridotti - massimo 90 giornate nell'anno solare) per sospensione a causa di crisi aziendali od occupazionali (riservata ai dipendenti di imprese escluse dalla Cig; sono altresì esclusi i lavoratori con contratto a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e con contratto a tempo parziale verticale) ritorna ad essere condizionata (testo originario del Dl n. 185) all'intervento integrativo dell'ente bilaterale nella misura minima del 20% dell'indennità di disoccupazione (a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 33/2009, vale a dire il 12 aprile);



❑ in mancanza dell'ente bilaterale si può passare direttamente agli ammortizzatori sociali in deroga;
 ❑ ai soggetti (compresi gli apprendisti) destinatari della disoccupazione (sospesi per crisi aziendale od occupazionale) devono essere garantite le tutele economiche di cui al comma 8 del medesimo art. 19, in particolare «fermo restando il limite del tetto massimo nonché l'uniformità dell'ammontare complessivo di ciascuna misura di tutela del reddito di cui al comma 1, i decreti di concessione delle misure in deroga possono modulare e differenziare le misure medesime anche in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale ovvero in ragione dell'armonizzazione delle misure medesime in regime di tutela del reddito previsti dal comma 1».

Contratti di solidarietà difensivi per imprese escluse dalla Cigs

Il Dl n. 185/2008 (legge n. 2/2009) ha prorogato a tutto il 2009 la possibilità per le imprese escluse dalla Cigs di stipulare contratti di solidarietà difensivi

(accordo sindacale) a norma dell'art. 5 della legge n. 236/1993 e successive modificazioni (durata massima 2 anni). Il contratto di solidarietà (istanza da presentare alla Dpl competente) comporta l'erogazione all'azienda di un contributo del 50% di cui la metà da destinare ai lavoratori (il contributo è erogato a condizione che i lavoratori percepiscano dai fondi bilaterali prestazioni di entità non inferiore alla metà del contributo pubblico destinato ai lavoratori, vale a dire 12,5%). Il provvedimento in esame ne ha ampliato il campo di applicazione prevedendo che si può ricorrere al contratto di solidarietà non solo per evitare o ridurre le eccedenze del personale nel corso di una procedura di licenziamento collettivo (almeno 5 lavoratori nell'arco di 120 giorni) ma anche al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

Collaborazioni coordinate e continuative

L'indennità a sostegno del reddito per i collaboratori coordinati e continuativi a progetto (in regime di



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

PROTOCOLLO

Mod. IG Str Aut COD. SR41



Integrazione salariale ordinaria/straordinaria e in deroga (CIG o CIGS) Prospetto per il pagamento diretto - 1/4

A Dati anagrafici del/della dipendente

NOME COGNOME
 CODICE FISCALE NATO IL GG/MM/AAAA
 A PROV. STATO
 CITTADINANZA SESSO M F
 INDIRIZZO CAP
 COMUNE DI RESIDENZA PROV.
 TELEFONO * CELLULARE *
 codice STATO CIVILE 1 - Nubile/Celibe 2 - Coniugata/o 3 - Vedova/o 4 - Separata/o 5 - Divorziata/o
 codice TITOLO DI STUDIO 1 - Nessuno 2 - Licenza elementare 3 - Licenza media 4 - Diploma 5 - Laurea

B Dati relativi al rapporto di lavoro

DECRETO DI CONCESSIONE N° MATRICOLA AZIENDA
 DATA DI ASSUNZIONE DATA DI FINE RAPPORTO
 codice QUALIFICA

1 - Operaio 2 - Impiegato 7 - Equiparato o intermedio considerato impiegato ai fini della contribuzione per le prestazioni economiche di malattia
 8 - Viaggiatore o piazzista W - Apprendista qualificato Operaio (Art. 21, commi 6, 22 Legge 28.02.1987 n. 56) R - Apprendista qualificato Impiegato (Art. 21, commi 6, 22 Legge 28.02.1987 n. 56) Q - Lavoratore con qualifica di Quadro Y - Impiegati a part time O - Operai a part time

ORARIO SETTIMANALE CONTRATTUALE dal _____ giorni _____ ore _____
 le frazioni di ora devono essere espresse in centesimi dal _____ giorni _____ ore _____
 (es. 1 ora e 30 minuti = 1 e 50)

Articolazione settimanale dell'orario non uniformemente distribuito

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
<input type="text"/>	0,00					

DELEGA SINDACALE RILASCIATA SI NO Sigla del sindacato _____
 Codice del sindacato _____

LAVORI SOCIALMENTE UTILI EFFETTUATI (LSU) SI NO

PERIODI NEL QUALE SONO STATI EFFETTUATI I LSU dal _____ al _____
 dal _____ al _____

* Dati facoltativi



INPS



Mod. IG Str Aut COD. SR41



**Integrazione salariale ordinaria/straordinaria e in deroga (CIG o CIGS)
Prospetto per il pagamento diretto - 2/4**

C Dati per il pagamento delle mensilità correnti

1		2	3												TOT ORE DI CIG
PERIODO		TIPO	SETTIMANE												
ANNO	MESE		1°		2°		3°		4°		5°		6°		
			C	ORE	C	ORE	C	ORE	C	ORE	C	ORE	C	ORE	

4		5	6		7	8		9
RETRIBUZIONE ORARIA		TRATTENUTE DI PENSIONE	APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE (Art.11 bis)		RETRIBUZIONE MENSILE	ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE		% DI RIDUZIONE DEL TRATTAMENTO
per calcolo CIG	pagata da azienda		N° gg		importo	N° componenti	importo ANF	
			<input type="radio"/> si	<input type="radio"/> no				
			<input type="radio"/> si	<input type="radio"/> no				
			<input type="radio"/> si	<input type="radio"/> no				
			<input type="radio"/> si	<input type="radio"/> no				
			<input type="radio"/> si	<input type="radio"/> no				
			<input type="radio"/> si	<input type="radio"/> no				

- sezione 1 - mese e anno di riferimento della mensilità nella forma "aaaa/mm"
- sezione 2 - 0 se l'integrazione e' a zero ore, 3 se si tratta di conguagli su CIG già corrisposta, 4 se si tratta di conguaglio di ANF, 6 se si tratta di conguaglio per il massimale superiore
- sezione 3 - per ciascuna settimana del mese (max 6), nelle rispettive colonne:
colonna C = S se la settimana deve essere accreditata figurativamente anche come numero non essendo stata erogata dall'azienda qualsiasi forma di retribuzione
N se la settimana non è accreditabile figurativamente come numero in quanto vi sono emolumenti erogati dalla Azienda ed asseguibili a contribuzione - tale settimana va calcolata come retribuita sul modello annuale.
Per ogni settimana compresa tra due mesi (il lunedì in un mese, il sabato nel mese successivo) indicare sempre:
N per la frazione di settimana che non comprende il sabato
Per la frazione di settimana che comprende il sabato indicare:
N se per almeno un giorno dell'intera settimana l'azienda ha corrisposto qualsiasi forma di retribuzione
S se non vi è stato emolumento anche per un solo giorno dell'intera settimana
colonna Ore = il numero delle ore di CIG - le frazioni di ora devono essere espresse in centesimi (es.1 ora e 30 minuti = 1,50)
- sezione 4 - nella colonna: calcolo CIG = la retribuzione oraria al 100% (o la differenza oraria di retribuzione se trattasi di conguagli).
nella colonna: pagata da azienda = la retribuzione oraria corrisposta dall'azienda per le stesse ore di CIG ed assoggettata a contribuzione obbligatoria
- sezione 5 - l'importo della trattenuta effettuata sulla pensione, da effettuare sulla prestazione CIG, per il mese di riferimento
- sezione 6 - indicare se l'assicurato chiede l'applicazione della DETRAZIONE per assicurare la progressività dell'imposizione fiscale (art. 10bis del TUIR) ed il numero di giorni per i quali si chiede la DETRAZIONE.
- sezione 7 - indicare la retribuzione mensile, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive.
- sezione 8 - indicare il numero dei componenti e l'importo degli assegni per il nucleo familiare.
- sezione 9 - indicare il valore della eventuale percentuale di riduzione della misura del trattamento (00, 10, 20, 30, 40, ecc.)

N. 17 - 24 aprile 2009



Mod. IG Str Aut COD. SR41


**Integrazione salariale ordinaria/straordinaria e in deroga (CIG o CIGS)
 Prospetto per il pagamento diretto - 3/4**
D Dati per il pagamento delle mensilità aggiuntive

1		2		3	4		5
MENSILITA' AGGIUNTIVE		PERIODO		ORE INTEGRATE NEL PERIODO	RATEO ORARIO		IMPORTO TRATTENUTE PENSIONE
anno	13 ^a o 14 ^a	dal gg/mm	al gg/mm		per calcolo CIG	pagate da azienda	

- sezione 1 - anno e mese di riferimento della mensilità nella forma "aaaa/mm" (dove per "mm" deve essere indicata la mensilità aggiuntiva, 13^a o 14^a)
- sezione 2 - il periodo per ciascuna mensilità aggiuntiva nella forma "gg/mm" (se il periodo è a cavallo di due anni effettuare una registrazione per ogni anno)
- sezione 3 - le ore integrate nel periodo di riferimento nella forma "nnnn,cc" - le frazioni di ora devono essere espresse in centesimi (es. 1 ora e 30 minuti = 1 e 50)
- sezione 4 - nelle rispettive colonne:
 per calcolo CIG = il rateo orario della mensilità aggiuntiva al 100 %
 pagate da azienda = il rateo orario erogato dall'Azienda per le stesse ore di CIG ed assoggettato a contribuzione
- sezione 5 - l'ammontare della trattenuta di pensione correlata alla mensilità aggiuntiva

E Dati per il pagamento quote TFR

1	2	3
PERIODO (gg/mm/aaaa) dal al	IMPORTO LORDO	IMPORTO IRPEF

- sezione 1 - il periodo ininterrotto di sospensione immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro nella forma "gg/mm/aaaa"
- sezione 2 - l'importo lordo del trattamento di fine rapporto (TFR) maturato nel predetto periodo
- sezione 3 - l'importo della ritenuta Irpef da operare sulla quota di TFR a carico dell'Inps

F Modalità di pagamento

- assegno circolare al lavoratore
 assegno circolare presso l'azienda
 accredito su conto corrente bancario di enti diversi
 accredito su conto corrente bancario del lavoratore

CODICE IBAN

Composto da 27 caratteri



Mod. IG Str Aut COD. SR41



**Integrazione salariale ordinaria/straordinaria e in deroga (CIG o CIGS)
Prospetto per il pagamento diretto - 4/4**

G Dichiarazioni di responsabilità del/della dipendente

Dichiaro che per i periodi indicati nel punto "C", non ho prestato attività lavorativa retribuita, non ho percepito indennità di mancato preavviso e non ho percepito nè chiesto altri trattamenti previdenziali (disoccupazione, malattia, maternità ecc.) comunque incompatibili e incumulabili con l'integrazione salariale.

Mi impegno inoltre a comunicare all'Inps qualsiasi variazione dovesse intervenire nella situazione certificata entro trenta giorni dall'avvenuto cambiamento.

Sono consapevole che le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità delle autocertificazioni incluse nella domanda e che, in caso di dichiarazioni false, posso subire una condanna penale e decadere dai benefici ottenuti.

Dichiaro che le notizie fornite in questo modulo rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze civili e penali previste per chi rende attestazioni false.

Data _____

Firma _____

RISERVATO ALL'IMPRESA	
_____	_____
timbro aziendale	firma titolare/legale rappresentante

RISERVATO ALL'INPS

data di presentazione

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali")

L' Inps con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, assistenziale e amministrativa su base sanitaria.

Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell'Istituto opportunamente incaricati e istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti; eccezionalmente potranno conoscere i suoi dati altri soggetti, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'Inps e operano in qualità di Responsabili designati dall'Istituto. Il loro elenco completo ed aggiornato è disponibile sul sito www.inps.it.

I suoi dati personali potranno essere comunicati, se strettamente necessario per la definizione della pratica, ad altri soggetti pubblici o privati, tra cui Istituti di credito o Uffici Postali, altre Amministrazioni, Enti o Casse di previdenza obbligatoria.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che la riguardano.

L'Inps la informa, infine, che è nelle sue facoltà esercitare il diritto di accesso previsto dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente competente all'istruttoria della presente domanda; se si tratta di una agenzia, l'istanza deve essere presentata al direttore provinciale o subprovinciale, anche per il tramite dell' agenzia stessa.

monocommitenza), nel rispetto dei relativi requisiti, è stata elevata dal 10% al 20% del compenso dell'anno precedente.

La norma in commento prevede, in via sperimentale, per il periodo 2009-2011, e nei soli casi di fine lavoro, che i collaboratori coordinati e continuativi a progetto (ex art. 61, comma 1, del Dlgs n. 276/2003), iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps, con esclusione dei professionisti titolari di partita Iva, hanno diritto ad una somma in un'unica soluzione pari (ora) al 20% del reddito percepito l'anno precedente.

Detto trattamento economico potrà essere erogato se in capo ai collaboratori risultano osservate le seguenti condizioni:

- a) operino in regime di monocommitenza;
- b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito compreso tra 5.000 euro ed il minimale di reddito imponibile per i commercianti (13.819 euro per il 2008 - 14.240 euro per il 2009) e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata contributi per un numero di mensilità non inferiore a 3 (un mensilità di contribuzione corrisponde, per il 2008, a 284,67 euro);
- c) con riguardo all'anno di riferimento siano accreditati contributi presso la predetta Gestione separata per un numero di mensilità non inferiore a 3 (una mensilità di contribuzione corrisponde, per il 2009, a 305,21 euro);
- d) non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi di contributi presso la predetta Gestione separata.

Lavoro autonomo accessorio

La legge n. 33/2009 provvede ad ampliare il campo di applicazione del lavoro autonomo accessorio ex art. 70 Dlgs n. 276/2003. In particolare l'utilizzo di tale tipologia contrattuale viene esteso: ai lavori di emergenza e solidarietà; ai giovani regolarmente iscritti a un ciclo di studi, con meno di 25 anni, non solo per i periodi di vacanza ma anche per le giornate di sabato e la domenica; attività agricole di carattere stagionale non solo da pensionati e giovani studenti ma anche da casalinghe; in qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati. Inoltre, in via sperimentale, il lavoro accessorio può essere utilizzato, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito.

Autotrasporto: differito al 16 maggio il pagamento dei premi

Inail - Nota 16 aprile 2009, prot. 5156

Oggetto: Imprese artigiane settore autotrasporto in conto terzi. Differimento pagamento dei premi.

Facendo seguito alle precedenti note sull'argomento in oggetto, si comunica che, per effetto dell'art. 29, comma 1-bis, del DI n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2009, con le ulteriori modifiche apportate con legge n. 33/2009, di conversione del DI n. 5/2009, il termine per il versamento dei premi assicurativi per il settore dell'autotrasporto in conto terzi è stato differito al 16 maggio 2009.

Il testo della legge

Articolo 1

1. Il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge (vedi testo coordinato, ndr).

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e

Legge 9 aprile 2009, n. 33

(S.O. n. 49 alla G.U. 11 aprile 2009, n. 85)

Oggetto: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

sivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, nonché del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4.

3. La presente legge entra in vigore il giorno succes-

Articolo 7

Controlli fiscali

1-quater. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si

Testo coordinato del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Stralcio)

Oggetto: Testo del DI 10 febbraio 2009, n. 5 (in G.U. 11 febbraio 2009, n. 34) coordinato con la legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33

considerano valide le domande pervenute anche successivamente al termine indicato del 30 settembre 2007 e comunque non oltre il 31 dicembre 2007. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche so-

ciali, da emanare entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le somme sono attribuite coerentemente con la ripartizione già stabilita nel decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2009. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2009.

N.B. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

zione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali».

5. Il primo periodo del comma 9 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: «Nell'ambito del-

le risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

6. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommitenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità.

7. Ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla medesima legge n. 223/1991, è concesso dall'Inps un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-bis, della citata legge n. 223/1991.

8. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2 nella misura del 20%, in via aggiuntiva alla somma destinata

Articolo 7-ter

Misure urgenti a tutela dell'occupazione

1. All'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il pagamento diretto ai lavoratori è disposto contestualmente all'autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario dell'impresa».

2. Le imprese, in caso di richiesta di cassa integrazione straordinaria e di cassa integrazione in deroga, con pagamento diretto, e con riferimento alle sospensioni successive alla data del 1° aprile 2009, presentano o inviano la relativa domanda entro venti giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro.

3. In via sperimentale per il periodo 2009-2010, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) è autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori. La domanda deve essere presentata all'Inps dai datori di lavoro in via telematica, secondo le modalità stabilite dal medesimo Istituto. Le regioni trasmettono in via telematica all'Inps le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei trattamenti in deroga e l'elenco dei lavoratori, sulla base di apposita convenzione con la quale sono definite le modalità di attuazione, di gestione dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa.

4. Il primo periodo del comma 36 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è sostituito dal seguente: «In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, di seguito denominato «Fondo per l'occupazione» il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazio-

al finanziamento del medesimo ai sensi del presente articolo, determinata in 100 milioni di euro, è destinata all'ulteriore somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203».

9. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettere a) e b), le parole: «tale indennità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, può essere concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti bilaterali» sono soppresse;

b) al comma 1-bis, le parole: «secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «, fermo restando che, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali, i predetti periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente»;

c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. In via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle misure di cui al medesimo comma 1, lettere a), b) e c), un trattamento equivalente a quello di cui al comma 8»;

d) al comma 14, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 35 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione e 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le somme di cui al precedente periodo, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2009, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: «al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,» sono aggiunte le seguenti: «o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo,».

10. All'articolo 19, comma 7-bis, primo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: «presso il fondo di provenienza» sono inserite le seguenti: «nel triennio precedente» e dopo le parole: «pari a 3.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «e che tali posizioni non siano riferite ad aziende o datori di lavoro le cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione, del 6 maggio 2003.

Sono comunque esclusi dalle quote da trasferire i versamenti del datore di lavoro riversati dall'Inps al fondo di provenienza prima del 1° gennaio 2009».

11. I servizi competenti al lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, sono tenuti, con periodicità almeno settimanale e senza oneri per la finanza pubblica, a rendere note le opportunità di lavoro disponibili mediante adeguate forme di promozione della pubblicazione o diffusione sugli organi di comunicazione di massa locali. Le comunicazioni di cui al presente comma rilevano ai fini della concessione e del mantenimento dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento di cui agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni.

12. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico»;

b) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici»;

c) al comma 1, lettera f), dopo le parole: «di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati», sono inserite le seguenti: «, da casalinghe»;

d) al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «h-bis) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati»;

e) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. In via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accreditati contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio».

13. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 le parole «parenti e affini sino al terzo grado» sono sostituite dalle seguenti: «parenti e affini sino al quarto grado».

14. Restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a seguito degli accertamenti compiuti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, sulla base dei curricula presentati dal datore di lavoro e della documentazione integrativa, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 700.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in 600.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in 500.000 euro per l'anno 2015, in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno



2018, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

15. All'articolo 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2009, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la disapplicazione prevista dall'articolo 67, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, delle disposizioni di cui all'allegato B relativamente alle risorse considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, sono individuati, per l'anno 2009, i criteri, i tempi e le modalità volti ad utilizzare per la contrattazione integrativa nonché per le finalità di cui al comma 1 del citato articolo 67, in correlazione con l'impegno e le maggiori prestazioni lavorative, le risorse derivanti dal processo attuativo delle leggi elencate nel citato allegato B eccedenti rispetto a quelle finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, valutando a tal fine anche la possibilità di utilizzare le maggiori entrate proprie rispetto a quelle del triennio 2005-2007 conseguite per effetto dello svolgimento di attività aggiuntive rispetto a quelle istituzionali, nonché le risorse disponibili il cui utilizzo sia neutrale sui saldi di finanza pubblica».

16. All'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo 6-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate dal Cipe al Fondo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, sono ripartite, in forza dell'accordo del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di cui al comma 3 del presente articolo.».

17. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dall'articolo 41-bis, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo le parole: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.».

18. Sono escluse dal patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per gli anni 2009 e 2010 le maggiori spese correnti realizzate con la quota di cofinanziamento nazionale e riconducibili alle finalità degli assi prioritari «Adattabilità» e «Occupabilità» conseguenti all'accordo riguardante gli inter-

venti e le misure anticrisi con riferimento al sostegno del reddito e alle competenze, al Fondo per le aree sottoutilizzate e alla nettizzazione dei fondi strutturali comunitari sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 26 febbraio 2009.

19. Ai fini di cui al comma 18, per maggiori spese degli anni 2009 e 2010 si intende, per la gestione di competenza finanziaria, la differenza tra gli impegni effettivi e gli importi indicati per i corrispondenti esercizi nella programmazione finanziaria prevista dal piano operativo regionale (Por) già approvato dalla Commissione europea alla data dell'accordo di cui al citato comma 18 e, per la gestione di cassa, la differenza tra i pagamenti effettuati e gli importi indicati, rispettivamente, per gli esercizi 2007 e 2008 nella programmazione finanziaria prevista dal Por.

20. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali destinate agli interventi di sostegno al reddito e alle competenze, di cui all'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 12 febbraio 2009, individuate nell'ambito dei programmi operativi del Fondo sociale europeo 2007/2013 - assi prioritari «Adattabilità» ed «Occupabilità», il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, su richiesta delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quote dei contributi comunitari e statali previste fino all'annualità 2010 per i predetti assi prioritari. Le risorse anticipate dal citato Fondo di rotazione ai sensi del presente comma sono imputate, per la parte comunitaria, agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, agli stanziamenti previsti in favore dei medesimi programmi, ai sensi della legge n. 183/1987.

21. Al fine di evitare la possibilità di una applicazione estesa anche ad altri enti, e per garantire conseguentemente anche l'effettivo rispetto delle disponibilità finanziarie già previste, l'articolo 41, comma 16-terdecies del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, si interpreta nel senso che si applica esclusivamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 550, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per le finalità di cui al comma 551 del medesimo articolo 2. Resta confermato che alla relativa spesa si fa fronte esclusivamente nei limiti delle risorse preordinate nel bilancio dello Stato con il citato articolo 41, comma 16-terdecies, del decreto-legge n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2009.

Articolo 7-quater

Patto di stabilità interno

6. La prosecuzione dei procedimenti esecutivi relativi ai crediti di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, che provvedono alla loro esazione ai sensi e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Articolo 7-sexies*Disposizioni in materia di trasporti*

2. All'articolo 29, comma 1-bis, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «non oltre il 16 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 16 maggio».

5. All'articolo 29, comma 1-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «80 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «91 milioni di euro, dei quali 11 milioni destinati alle imprese artigiane del settore dell'autotrasporto di merci».

Articolo 8-octies*Proroga di agevolazioni previdenziali*

1. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

2. Al relativo onere, pari a 154,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, quanto a 103 milioni di euro, con quota parte delle risorse affluite all'entrata del bilan-

cio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, e, quanto a 41,5 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del 51% delle giacenze alla data del 10 marzo 2009, presenti sui conti correnti infruttiferi relativi alla gestione del citato fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, da parte delle banche presso le quali sono accessi i predetti conti correnti.

3. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata, per l'anno 2011, di 103 milioni di euro. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lavoro & Territorio**Intesa 30.3.2009**

Oggetto: Ammortizzatori sociali in deroga anno 2009. Intesa istituzionale territoriale (art. 2, comma 36, legge n. 203/2008)



Regione Marche: intesa per gli ammortizzatori sociali in deroga

Siglata l'intesa con le parti sociali per l'utilizzo delle risorse (10 mln di euro) già assegnate in via di anticipazione alla Regione dal Ministero a valere sui fondi della legge finanziaria 2009. **Cigs in deroga** - La durata della sospensione in Cigs può essere concessa per un massimo individuale di 4 mesi anche non consecutivi, da fruire nel 2009. Possono fruire del trattamento tutti i lavoratori subordinati, compresi anche apprendisti, somministrati e soci lavoratori di cooperative con le quali sia stato stipulato un rapporto di lavoro subordinato; tali tipi di lavoratori devono avere un'anzianità lavorativa aziendale di almeno 90 giornate. Le imprese interessate devono stipulare, preventivamente alle sospensioni, con le Oo.Ss. maggiormente rappresentative, un accordo sindacale nel quale dovranno essere specificati i motivi della crisi, il periodo, il numero dei lavoratori coinvolti in Cigs, l'impossibilità di accedere alla Cigs o alla Cigo e le modalità di pagamento da parte dell'Inps. Possono beneficiare del trattamento di Cigs in deroga anche le aziende industriali al di sotto dei 15 dipendenti, subordinatamente all'esaurimento degli strumenti ordinari. Le domande di Cigs, unitamente al verbale di accordo sindacale, saranno inoltrate a mezzo raccomandata A.R., per il tramite dell'Ebam, alla Drl per le Marche di Ancona entro 30 giorni dall'inizio della sospensione. **Mobilità in deroga** - L'intervento si applica a favore dei lavoratori che hanno subito un licenziamento collettivo, plurimo o individuale, per giustificato motivo oggettivo, connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro nel periodo 1.1.2009-31.12.2009. Possono beneficiare dell'indennità di mobilità in deroga tutti i lavoratori subordinati compresi apprendisti, somministrati in caso di cessazione del rapporto con l'agenzia somministratrice, soci lavoratori di cooperative e anche i lavoratori che si siano dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal Ccnl. Il trattamento è concesso per un periodo massimo di 4 mesi, alla condizione che i lavoratori non abbiano diritto a percepire l'indennità di disoccupazione, l'indennità di mobilità ordinaria o altra tipologia di ammortizzatore sociale e che abbiano maturato almeno 3 mesi di anzianità aziendale presso il datore che ha effettuato il licenziamento o presso il quale lavoravano prima delle dimissioni per giusta causa. La domanda viene presentata alla sede territoriale Inps competente per territorio entro 7 giorni dall'evento. **Ivano Franco Colombo**